Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 24 maggio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento di precedente decreto di perdita di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale n. 965, in data 10 marzo 1962 registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1962 registro n. 25 Difesa-Esercito, foglio n. 349

GAROFALO Alberto, classe 1896 da Rovito (Cosenza) maggiore Carabinieri ris. — Il decreto presidenziale 10 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1954, registro n. 18, foglio n. 345, nella parte riguardante la perdita delle decorazioni al valor militare disposta nei confronti del maggiore CC. ris. Garofalo Alberto è annullato.

(2902)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1962, n. 253.

Inclusione dell'abitato di Cerreto di Spoleto, in provincia di Perugia, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2280, emesso nell'adunanza straordinaria del 29 dicembre 1961;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cerreto di Spoleto, in provincia di Perugia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1962

GRONCHI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1962, n. 254.

Inclusione dell'abitato di Montecosaro, in provincia di Macerata, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2395, emesso nell'adunanza straordinaria del 29 dicembre 1961;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montecosaro, in provincia Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1962

GRONCHI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1962, n. 255.

Istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Clinica pediatrica » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 12 febbraio 1962 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Cattedra di « Clinica pediatrica » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 3.

I contributi annui a carico della S.p.A. Farmaceutici Midy vengono determinati in lire 1.600.000 (unmilioneseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 320.000 (trecentoventimila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università degli studi di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti ef-

fettivamente dovuti al titolare del posto sia il contributo di cui al precedente art. 3 da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1962

GRONCHI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 81. — VILLA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Repertorio n. 227

Convenzione fra l'Università degli studi di Milano e la S.p.A. Farmaceutici Midy di Milano per l'istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica pediatrica della Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Milano.

L'anno millenovecentosessantadue questo giorno 12 del mese di febbraio in Milano, nella sede della Università degli studi in via Festa del Perdono, 7, innanzi a me, dott. Roberto Buongiovanni, direttore amministrativo della Università degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 3 novembre 1958, a ricevere, in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse della Università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, d'accordo con me ufficiale rogante, rinunziato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, nella sua qualità di rettore magnifico della Università degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 27 ottobre 1961;

dott. Roberto Kuster, consigliere delegato della S.p.A. Farmaceutici Midy, via G. B. Piranesi, 38, Milano, ed in rappresentanza della medesima, autorizzato dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione del 18 gennaio 1962;

PREMESSO

che, per le necessità didattico-scientifiche della cattedra di clinica pediatrica dell'Università degli studi di Milano è necessario provvedere alla istituzione di un posto di assistente ordinario;

che, la S.p.A. Farmaceutici Midy con sede in Milano, via G. B. Piranesi n. 38, è venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un nuovo posto di assistente ordinario nell'intento di incrementare il personale assistente della clinica pediatrica;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare l'offerta;

Tutto ciò premesso

fra la S.p.A. Farmaceutici Midy, rappresentata come sopra, e l'Università degli studi di Milano nella persona del suo rettore prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Milano sarà istituito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario, in aggiunta a quelli assegnati alla facoltà medica, da destinarsi alla cattedra di clinica pediatrica. Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza del titolare del sopraddetto posto di assistente sarà quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, riguardante le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Art. 2.

La S.p.A. Farmaceutici Midy si obbliga a corrispondere alla Università degli studi di Milano annualmente ed in una unica soluzione, a decorrere dalla data di nomina dell'assistente la somma di L. 1.600.000 (lire unmilioneseicentomila), corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare del posto stesso, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che, sugli stipendi del predetto assistente dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Art. 3.

La S.p.A. Farmaceutici Midy si obbliga inoltre a versare annualmente all'Università degli studi di Milano la somma di L. 320.000 (trecentoventimila) pari al 20 % degli emolumenti dovuti all'assistente per costituire il fondo di previdenza per l'eventuale trattamento economico di cessazione del servizio dell'assistente.

La S.p.A. Farmaceutici Midy si obbliga, altresì ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 2.

Art. 4.

L'Università degli studi di Milano si obbliga, in esecuzione della istituzione del posto di cui all'art. 1:

a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti all'assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica pediatrica, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto assistente dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) a versare annualmente allo Stato, con esonero da ogni obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo ed articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Art. 5.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente ordinario disposto dallo Stato, la somma di L. 1.600.000 risultasse inferiore a quella necessaria alla Università degli studi di Milano per versare allo Stato quanto dovuto ai sensi del precedente art. 4 per il predetto posto di assistente, la S.p.A. Farmaceutici Midy si impegna, per tutta la durata della presente convenzione, a versare annualmente alla Università degli studi di Milano la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Art. 6.

Qualora, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo venga a cessare il contributo previsto dagli articoli 2 e 3 sopra trascritti o la presente convenzione non venga rinnovata alla scadenza, il posto di assistente ordinario di cui al precedente art. 1 verrà senz'altro soppresso e conseguentemente il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci, a decorrere dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà automaticamente rinnovata per un uguale periodo di tempo qualora non venga denunciata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

Questa convenzione stipulata nell'interesse della Università degli studi di Milano sarà registrata in esenzione delle tasse

di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, su carta uso bollo di sei facciate, viene pubblicato mediante lettura da me datane alle parti, che lo approvano e sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante.

Il rettore della Università degli studi di Milano
F.to C. M. CATTABENI

Il presidente delegato della S.p.A. Farmaceutici Midy
F.to R. KUSTER

Il direttore amministrativo ufficiale rogante
F.to R. BUONGIOVANNI

Registrato a Milano Atti pubblici il 15 febbraio 1962 al n. 31791, mod. 1°, vol. 1375. Esatte lire *gratis*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1962, n. 256.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora del SS.mo Cuore di Gesù al Vomero, in Napoli.

N. 256. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli, in data 29 giugno 1961, integrato con dichiarazione dell'8 agosto stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora del SS.mo Cuore di Gesù al Vomero, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1962, n. 257.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Francescane dei Poveri, con sede in località Vermicino del comune di Frascati (Roma).

N. 257. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Francescane dei Poveri, con sede in località Vermicino del comune di Frascati (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1962, n. 258.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Nobile Giulietta Gaifami Treccani », con sede in Chiarini, frazione del comune di Montichiari (Brescia).

N. 258. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Nobile Giulietta Gaifami Treccani », con sede in Chiarini, frazione del comune di Montichiari (Brescia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato con modificazioni il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1962, n. 259.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Annunziata in località Colonnella del comune di Rimini (Forlì).

N. 259. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini, in data 1° novembre 1961, integrato con dichiarazione del 1° dicembre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Annunziata in località Colonnella del comune di Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 8. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nel testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 22 marzo 1961:

alla pagina 6, decima riga delle fonti: in luogo di « agosto » leggasi « agosto 1960 »;

alla pagina 16, numero d'ordine 13 - punto 4, alla riga 28 della indicazione degli atti soggetti a tassa: in luogo di « 5.000 » leggasi « 15.000 »;

alla pagina 17, seconda riga: in luogo di « zootecnica » leggasi « zootecnia »;

alla pagina 75, numero d'ordine 108, alla riga 5 delle fonti: in luogo di « 30.7.1947 » leggasi « 30 maggio 1947 »;

alla pagina 81, il numero d'ordine « 119 » deve intendersi trasportato più in basso ed in relazione alla 1ª riga delle fonti (N. 55 - Tab. - *A*, ecc);

alla pagina 82, numero d'ordine 119, alla riga 3 delle note: in luogo di « nodo » leggasi « modo ».

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dallo art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24742, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 108, col quale venne costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Genova la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membri, il dottor

ing. Virginio Baruscotto, ispettore generale del Genio civile, ed il dott. ing. Pompilio Calabrese, ingegnere capo del Genio civile con funzioni ispettive;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 10147, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1960, registro n. 13, foglio n. 75, col quale:

1) il dott. ing. Pompilio Calabrese, ispettore generale del Genio civile già facente parte della Commissione regionale di cui trattasi in qualità di ingegnere capo del Genio civile, fu chiamato a sostituire in seno alla Commissione stessa l'ispettore generale dott. ingegnere Virginio Baruscotto, impossibilitato ad espletare l'incarico affidatogli;

2) il dott. arch. Corrado Quoiani, ingegnere capo del Genio civile, venne nominato membro della Commissione in parola al posto del dott. ing. Pompilio Calabrese;

Considerato che il suddetto dott. arch. Corrado Quoiani, promosso alla qualifica di ispettore generale del Genio civile è stato trasferito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ai termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Antonio Maxia, ispettore generale del Genio civile, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, in sostituzione dell'ispettore generale dott. arch. Corrado Quoiani, trasferito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione regionale di cui alle premesse, è attribuito al dott. ing. Antonio Maxia un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

Si autorizza, sul cap. 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso, l'impegno della somma di L. 20.000 occorrente per il titolo di cui allo art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1962
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 253. — IZZI

(3035)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Genova

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Genova;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova n. 5590 del 14 marzo 1962, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del dottor Zatta Pier Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro della suddetta Commissione, con il dott. Falcomer Giovanni;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Falcomer Giovanni è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Genova quale funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in sostituzione del dott. Zatta Pier Luigi trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2985)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Torino e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Torino presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ulivelli dott. Lionello, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Giorsetti dott. Renato, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ferrari ing. Raffaello, rappresentante del Genio civile;

Cozzolino avv. Vittorio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Coluccia dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bianchi Fernando, Carli Annibale, Ravina Giuseppe, Bardesono Giacomo, Accatino Mario, Raffo Giuseppe e Tego Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Vitelli dott. Giovanni Maria, Baro dott. Aldo, Bottinelli dott. Gian Nicola e Vasconi dott. Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mariani Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2986)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1962.

Nuova disciplina per l'importazione di burro zuccherato.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
E
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Ritenuta la necessità, in relazione all'andamento del mercato nazionale, di adeguare la disciplina dell'importazione dei burro zuccherato a quella in vigore per il burro (v. d. 04.03);

Decreta:

Art. 1.

L'importazione definitiva o in temporanea, da qualsiasi provenienza, del burro zuccherato (v. d. 21.07 - *D* - II ex *a*), *b*) ex 2) è sottoposta temporaneamente ad autorizzazione ministeriale.

Art. 2.

Le dogane, su presentazione di denuncia e benestare bancario, sono autorizzate a consentire l'importazione di burro zuccherato che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risulti viaggiante o giacente in dogana, semprechè spedito dall'origine con destinazione Italia e con documenti intestati alla ditta importatrice italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 maggio 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

(3062)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 202, relativo alla fornitura di materiale nella Repubblica del Congo (Brazzaville)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 32 del 30 aprile 1962 il bando di gara n. 202, relativo alla fonitura di materiale tecnico e di funzionamento necessario per l'attrezzatura di 9 centri per la Protezione materna ed infantile nonchè di 10 unità sanitarie rurali nella Repubblica del Congo (Brazzaville). Luogo di consegna: Dépôt Central de la Pharmacie d'Approvisionnement de la République du Congo (P.A.R.C.) a Pointe-Noire (Congo-Brazzaville). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 27.000.000. Termine per la consegna dei materiali: 5 mesi, massimo.

Le offerte dovranno essere inviate a Monsieur le Directeur du Service du Plan de la République du Congo, B.P. 2014, Brazzaville (Congo) entro le ore 17 locali (ore 16 GMT) del 14 luglio 1962. L'apertura avverrà il 15 luglio 1962 alle ore 10 locali (ore 9 GMT) a Brazzaville (Congo) negli Uffici del servizio di cui sopra.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(2929)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Civitanova Marche (Macerata)

Con decreto ministeriale 15 maggio 1962, n. 1453, è stato approvato — con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo — un progetto di varianti al piano di ricostruzione del comune di Civitanova Marche, vistato in due planimetrie in scala 1:2000 e una in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere di cui al cennato progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano originario che — giusta il disposto della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del Piano regolatore generale.

(2997)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pistoia

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 28 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti addì 8 febbraio 1962, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 362, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Pistoia.

Il piano sarà depositato negli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai sensi del secondo comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(3036)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1962, registro n. 14, foglio n. 143, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla signora Silvagni Giuliana ved. del dott. Scotto D'Aniello Tommaso, avverso la ministeriale numero 106826 del 19 gennaio 1960, con la quale veniva rigettata la sua richiesta di liquidazione della indennità di esodo volontario per il servizio prestato dal suo defunto marito presso l'Ospedale Vittorio Emanuele III di Tripoli.

(3000)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 23 maggio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,89	620,65	620,69	620,62	620,60	620,84	620,60	620,85	620,82	620,65
$ Can.	570,21	570 —	569,50	570,10	569,75	570,19	570,45	570,15	570,20	570,10
Fr. Sv.	143,42	143,75	143,75	143,76	143,70	143,55	143,725	143,40	143,55	143,77
Kr. D	90,01	90 —	90 —	89,97	89,80	90 —	89,965	90 —	90 —	90 —
Kr. N.	87,08	87,05	87,08	87,03	87 —	87,06	87,0175	87,05	87,05	87 —
Kr. Sv.	120,67	120,65	120,65	120,66	120,60	120,67	120,64	120,65	120,66	120,60
Fol.	172,78	172,72	172,75	172,75	172,75	172,73	172,73	172,80	172,72	172,70
Fr. B.	12,48	12,475	12,4675	12,462	12,465	12,47	12,4675	12,46	12,46	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,72	126,69	126,70	126,6625	126,70	126,70	126,67	126,70	126,70	126,66
Lst.	1746,31	1744,80	1745,15	1744,90	1744,50	1746,07	1745,05	1746 —	1745,95	1745 —
Dm. occ.	155,24	155,31	155,335	155,30	155,30	155,23	155,355	155,20	155,20	155,33
Scell. Austr.	24,07	24,055	24,05	24,05	24,045	24,06	24,0525	24,05	24,06	24,06
Escudo Port.	21,79	21,878	21,80	21,76	21,80	21,78	21,76	21,78	21,78	21,77

Media dei titoli del 23 maggio 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,80
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	101,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,45
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 maggio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,61
1 Dollaro canadese	570,275
1 Franco svizzero	143,742
1 Corona danese	89,967
1 Corona norvegese	87,024
1 Corona svedese	120,65
1 Fiorino olandese	172,74
1 Franco belga	12,465
1 Franco nuovo (N.F.)	126,666
1 Lira sterlina	1744,975
1 Marco germanico	155,327
1 Scellino austriaco	24,051
1 Escudo port.	21,76

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa mista Lavoratori Uova Pollami Ovini « L.U.P.O. », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 maggio 1962, la Società cooperativa mista Lavoratori Uova Pollami Ovini « L.U.P.O. », con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 30 ottobre 1955, repertorio 192058, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Fiocco Tullio.

(2989)

Scioglimento di undici società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 aprile 1962, le seguenti Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore:

1) Società cooperativa « Achille Grandi », con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita nel 1957;

2) Società cooperativa edilizia « Artigiana Domus », con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ciciolla in data 2 aprile 1955, repertorio 1365;

3) Società cooperativa edificatrice « Enrico Fermi », con sede in Bologna, costituita per rogito Chiossi, in data 18 marzo 1958, repertorio 4206/890;

4) Società cooperativa edificatrice « Vaporiera », con sede in Bologna, costituita per rogito Barisone, in data 2 marzo 1956, repertorio 18476;

5) Società cooperativa edilizia « Casa Nuova », con sede in Brescia, costituita per rogito Cicognini, in data 20 maggio 1957, repertorio 782;

6) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Olimpica », con sede in Piana di Caiazzo Caserta), costituita per rogito Iadevaia, in data 8 novembre 1954, repertorio 27247;

7) Società cooperativa agricola e di consumo dei Popoli di Santa Maria a Filettole e Corteano, con sede in Filettole di Prato (Firenze), costituita per rogito Pasquetti, in data 17 ottobre 1945;

8) Società cooperativa edilizia « Casa nostra », con sede in Modena, costituita per rogito Ansaldi, in data 21 marzo 1955;

9) Società cooperativa edilizia « Fiducia », con sede in Napoli, costituita per rogito Scivicco, in data 7 marzo 1956, repertorio 11581;

10) Società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa dei lavoratori », con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Clorindo Vitti in data 19 ottobre 1946, repertorio 495;

11) Società cooperativa edilizia « Domus Aurea », con sede in Vercelli, costituita per rogito Ciro Raimondo in data 13 settembre 1954, repertorio 15859.

(2974)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, numero 10463/4963, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Bucci Pasquale, nato a Cupello il 22 settembre 1907 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, estese complessivamente mq. 2285, riportate in catasto alle particelle numeri 137 parte, 145-*a t*, $145^1/_{15}$ e 146-*a* del foglio di mappa n. 32 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 247-*b* e 248-*b*.

(3019)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Lugugnana

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio successivo, al registro n. 8, foglio n. 365, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica Lugugnana con l'aggregazione della zona denominata « Valle Vecchia Dossetto », della superficie di ettari 766.78.40.

(2992)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17,

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 25 maggio 1935, n. 1074/R/Gab., con cui alla signora Kofler Susanna, nata a Tesimo il 23 ottobre 1911, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Covolo;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 17 ottobre 1961 dalla signora Covolo Francesca, figlia della predetta in atto residente a Kufstein, Krankenhausgasse n. 9;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 25 maggio 1935, n. 1074/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoelencate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Covolo Francesca, nata a Bolzano il 27 gennaio 1939, e la di lei figlia Maria Luisa, nata a Salisburgo il 1° agosto 1961, in atto residenti a Kufstein, Krankenhausgasse n. 9, viene ripristinato nella forma tedesca di Kofler.

Il Vice Consolato d'Italia di Salisburgo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 5 maggio 1962

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(2913)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1962, con il quale è stato indetto un concorso a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con il decreto sopracitato, è costituita come segue:

Presidente:

Agrò avv. Francesco, sostituto avvocato generale dello Stato.

Membri:

Azzariti avv. Giorgio, vice avvocato dello Stato;

Lancia avv. Lucio, vice avvocato dello Stato;

Mazzacane dott. Francesco, consigliere della Corte di appello di Roma;

Della Rocca avv. Fernando, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma.

Segretario:

Petroni avv. Roberto, sostituto avvocato dello Stato.

Per quanto attiene alla spesa relativa alle prestazioni della Commissione sopraindicata non si prevede alcun impegno a carico del capitolo 127 del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 22 marzo 1962

L'Avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1962
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 388

(3057)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esclusione dal diritto all'assunzione di alcuni vincitori del concorso a settantaquattro posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 5 dello stato giuridico del personale ferroviario;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, avente per oggetto le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1961, n. 4928, registrato alla Corte dei conti addì 20 settembre 1961, Ufficio riscontro trasporti, registro n. 43, foglio n. 400, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a 74 posti di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere delle specialità civili (Sottosezione edile e trasporti) e industriale (Sottosezioni elettrotecnica, meccanica e navale);

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1962, n. 4034, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata approvata la graduatoria del citato concorso a settan-

taquattro posti di ispettore in prova e autorizzata, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti, l'assunzione in servizio dei 34 candidati risultati vincitori;

Visto che cinque candidati classificatisi, rispettivamente, al 5°, 14°, 15°, 25° e 32° posto della succitata graduatoria del concorso di che trattasi, hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere posteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (6 novembre 1961);

Delibera:

Gli appresso elencati vincitori del concorso a settantaquattro posti di ispettore in prova, citato nelle premesse, decadono dal diritto al posto perchè alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso (6 novembre 1961) non possedevano la prescritta abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere:

1. Lumetti Alberto, 5° in graduatoria;
2. Ceglie Oronzo, 14° in graduatoria;
3. Bennardi Giuseppe, 15° in graduatoria;
4. Indovina Agostino, 25° in graduatoria;
5. Salvadore Antonino, 32° in graduatoria.

Roma, addì 10 maggio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(3026)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Sostituzione di un membro aggiunto della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli), indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1960.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 124, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli);

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 377 e 20 febbraio 1962 in corso di registrazione, con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Considerato che il dott. Alberto Alonge ordinario di lingua francese presso l'Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma, membro aggiunto della Commissione giudicatrice non può prendere parte ai lavori relativi perchè infermo e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto il nulla osta del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Il prof. Stefano Giacopino, ordinario di lingua francese nell'Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma », è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione del prof. Alberto Alonge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1962
Registro n. 6 *Industria e commercio, foglio n.* 357

(3023)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione dell'anno 1962 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Veduta la legge 5 gennaio 1955, n. 11;

Veduta la legge 31 ottobre 1955, n. 1064;

Veduto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Veduta la legge 30 dicembre 1958, n. 1175, con la quale sono state dettate disposizioni sugli esami di abilitazione alla libera docenza;

Vedute le deliberazioni adottate dalla sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione a' termini della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, in ordine alle discipline che sono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari e in ordine alle discipline, non previste dall'ordinamento didattico, da includere nel decreto relativo alla sessione di esami dell'anno 1962;

Decreta:

Art. 1.

Discipline

E' indetta la sessione dell'anno 1962 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria:

a) per le discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari a' termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, modificato con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, numero 1226, con legge 3 novembre 1952, n. 1787, con legge 26 luglio 1957, n. 741, con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1960, n. 270 (gli interessati potranno prender visione presso le segreterie delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria della pubblicazione aggiornata dell'anzidetto ordinamento didattico); per le discipline previste come insegnamenti obbligatori sul piano nazionale sia per il biennio propedeutico sia per il triennio di applicazione dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 (integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1445) concernente il riordinamento delle Facoltà di ingegneria; per le discipline previste come insegnamenti fondamentali obbligatori per i corsi di laurea in fisica ed in matematica dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692, eccezion fatta degli insegnamenti che possono esser compresi fra le discipline fondamentali in quanto scelti dalle Facoltà o dagli studenti, insegnamenti che potranno costituire materie d'esame della sessione soltanto se compresi nell'elenco di cui alla successiva lettera *b*); ed infine per le discipline fondamentali previste per i corsi di laurea e diplomi presso gli istituti universitari con ordinamento speciale (Istituto universitario orientale di Napoli ed Istituto universitario navale di Napoli);

b) per le discipline di cui all'elenco unito al presente decreto, allegato *A* (discipline oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari e discipline non previste nè dall'ordinamento didattico di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni nè dagli statuti universitari).

Art. 2.

Domande di ammissione. Casi di preclusione

Coloro che intendano sostenere gli esami per l'abilitazione in una delle discipline di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione Generale della istruzione universitaria - Divisione 2ª. Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il 31 luglio 1962. *Non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.*

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza della sessione indetta con il presente decreto:

a) coloro che, essendosi presentati nella sessione dell'anno 1961, non abbiano conseguito la docenza;

b) coloro che, nella sessione dell'anno 1961, si siano ritirati durante le prove.

Nelle ipotesi su indicate la domanda di partecipazione agli esami *non* può essere presentata nè per le discipline per le quali i candidati inoltrarono domanda nella sessione dell'anno 1961, nè per altre discipline.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa, ove compresa fra quelle di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto, *dovrà essere indicata con la dizione esattamente corrispondente a quella che sia oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Ove, invece, la domanda sia inoltrata per una disciplina di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, la disciplina stessa dovrà essere indicata con l'esatta dizione di cui allo elenco unito al presente decreto (allegato *A*).

Nella domanda i candidati sono tenuti espressamente a dichiarare di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione dell'anno 1961, indetta con ordinanza del 18 maggio 1961, senza aver conseguito l'abilitazione, ovvero nella condizione di essersi ritirati durante le prove della sessione medesima, a' termini del secondo comma del presente articolo.

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta): il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del presente decreto. Ogni eventuale variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

3) in quale Comune sia iscritto nelle liste elettorali, o, in caso contrario, indicare per quali motivi non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. *La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.* Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la firma del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare; a sua volta la firma del console dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri (Ufficio legalizzazioni, Foro italico, Palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro - Roma).

Art. 3.

Documenti - Tassa

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una Università od Istituto di istruzione universitaria italiano, da almeno cinque anni rispetto alla scadenza del termine anzidetto del 31 luglio 1962, cioè prima del 1° agosto 1957. Potranno, tuttavia, essere ammessi agli esami anche i candidati che siano sforniti di laurea, purchè, in tal caso, abbiano compiuto o compiano il trentacinquesimo anno di età entro il 31 luglio 1962. Infine, in casi particolari, dei quali è giudice la Commissione esaminatrice, potranno essere ammessi anche i candidati che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 luglio 1957;

2) ricevuta modello 72-A, rilasciata da un procuratore del Registro, comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila) (art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175); detta tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria, Div. 2ª) prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo, che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse, per attestare l'attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti o titoli che si presentano.

I candidati, cittadini italiani, che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 luglio 1957 o che siano sprovvisti di laurea dovranno farne esplicita menzione nella domanda.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *B*). Non è ammesso il riferimento a documenti uniti a domande presentate per altri scopi, anche se prodotte presso altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Ammissione di stranieri: domanda

Ai sensi della legge 5 gennaio 1955, n. 11, potranno essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza anche gli stranieri.

Gli stranieri che intendano sostenere gli esami per le discipline indicate nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione 2ª. Le domande dovranno pervenire al Ministero *entro il 31 luglio* 1962.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa, ove compresa tra quelle di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto, *dovrà essere indicata con la dizione esattamente corrispondente a quella che sia oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Ove, invece, la domanda sia inoltrata per una disciplina di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, la disciplina stessa dovrà essere indicata con l'esatta dizione di cui all'elenco unito al presente decreto (allegato *A*).

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi, con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere, possibilmente, dattiloscritta): il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza del candidato ed il preciso recapito, in Italia, che il candidato elegge agli effetti del presente decreto. Tutte le comunicazioni al candidato verranno effettuate dal Ministero al recapito, in Italia, indicato dal candidato stesso nella domanda. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di quale cittadinanza sia in possesso o, eventualmente, se sia apolide;

2) di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, indicare quali condanne abbia riportato.

La domanda dovrà essere firmata dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio dello Stato ove il candidato risieda, ovvero da un notaio della Repubblica Italiana nel caso che il candidato risieda in Italia. La firma del notaio straniero dovrà essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio appartiene; la firma di tale autorità dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare italiana; la firma dell'autorità consolare italiana dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano (Ufficio legalizzazioni, Foro italico - Palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro, Roma).

Art. 5.

Ammissione di stranieri: documenti, tassa

Le domande dei candidati stranieri dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea presso una Università od Istituto di istruzione universitaria italiano.

Potranno essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, avendo conseguito la laurea presso Università od Istituti di istruzione universitaria stranieri, abbiano successivamente conseguito, presso Università od Istituti di istruzione universitaria italiani, un diploma di specializzazione o perfezionamento.

Potranno, infine, essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, pur non essendo in possesso di laurea o diploma di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso Università od Istituti di istruzione universitaria italiani, siano in possesso di titolo straniero equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani. Tale eventuale equiparazione, valida ai soli effetti dell'ammissione agli esami di abilitazione alla libera docenza, è stabilita dal Ministero tenuto conto del trattamento di reciprocità.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere legalizzato dalle autorità consolari italiane; la firma dell'autorità consolare dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri;

2) la ricevuta del pagamento della tassa di cui all'articolo 3, n. 2), del presente decreto; detta tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria, Div. 2ª) prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici;

3) qualsasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare la attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti che si presentano.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel proprio interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato C).

Art. 6.
Termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni

Le domande, corredate dei documenti richiesti ed inoltrate *con raccomandata,* e le pubblicazioni che i candidati riterranno di presentare dovranno pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª, *entro e non oltre il* 31 *luglio* 1962.

Alle domande che pervengano al Ministero oltre il detto termine non verrà dato corso. Il termine stesso non verrà in alcun caso prorogato.

Della tempestività dell'arrivo delle domande e delle pubblicazioni al Ministero fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero.

Non sarà, inoltre, dato corso alle domande che non siano corredate del diploma o certificato di laurea e della ricevuta attestante il versamento della tassa di L. 15.000 (quindicimila). Qualora i candidati siano sprovvisti di laurea, dovranno, come disposto dal comma secondo dell'art. 3, farne esplicita menzione nella domanda.

Alle pubblicazioni i candidati dovranno unire un elenco delle pubblicazioni stesse ed un curriculum della propria attività scientifica e didattica.

Dovendosi provvedere all'immediato accertamento delle domande presentate, *si avverte che domande e pubblicazioni non dovranno, in nessun caso, essere inviate in unico plico.*

Sui plichi contenenti le pubblicazioni dovranno essere apposte le indicazioni della materia cui esse si riferiscono, del cognome e del nome del candidato.

A' termini di quanto stabilito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, è consentita la presentazione dei soli lavori pubblicati *non oltre il* 31 *dicembre* 1961, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dagli articoli 103, quarto comma, e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

I candidati, inoltre, sono tenuti a far pervenire a ciascun componente la Commissione una serie delle pubbblicazioni con il relativo elenco ed una copia del curriculum.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro e non oltre il 20° giorno dalla data in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'elenco delle Commissioni giudicatrici, che, a norma dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, saranno costituite dopo il 31 luglio 1962.

Le Commissioni giudicatrici non potranno, in alcun caso, tener conto di pubblicazioni che non siano state inviate al Ministero entro il 31 luglio 1962 ovvero di pubblicazioni per le quali non ricorrano i requisiti di cui all'ottavo comma del presente articolo.

Presso il Ministero dovranno essere depositate le pubblicazioni in copia unica, i disegni e i progetti.

Art. 7.
Commissioni - Prove di esame

Il giudizio di merito sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, da una Commissione composta di cinque membri, di cui quattro professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo, della materia o di materia strettamente affine, e di un libero docente della materia o di materia strettamente affine. In mancanza, possono essere rispettivamente chiamati a far parte delle Commissioni professori e liberi docenti cultori della materia cui si riferiscono gli esami di abilitazione. Le Commissioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, saranno costituite dopo il 31 luglio 1962.

Della composizione delle Commissioni verrà data notizia con provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione decide preliminarmente circa l'ammissibilità dei candidati forniti di laurea da meno di cinque anni.

La Commissione ha, altresì, facoltà di non ammettere a sostenere le prove, di cui al seguente comma, i candidati i cui titoli essa giudichi tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione.

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a sostenere una discussione sulle pubblicazioni, una prova didattica, una prova pratica, ove trattisi di discipline dimostrative o sperimentali, ed, eventualmente, una prova scritta.

Tutte le prove (eccettuate quelle scritte, ove la Commissione ritenga di far luogo alle prove stesse) sono pubbliche.

Il tema per la prova didattica deve essere assegnato almeno 24 ore prima dello svolgimento della prova stessa. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di quaranta minuti.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Le Commissioni possono riunirsi in adunanza preliminare al fine di stabilire quali candidati ammettere alle prove. A tutti i candidati, in tal caso, verrà data notizia del giorno della riunione preliminare, a semplice scopo informativo, senza, peraltro, che essi debbano presentarsi in tale giorno. Ai candidati che la Commissione avrà ammesso alle prove, sarà data, inoltre, individualmente notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, indirizzato al recapito indicato nella domanda, del giorno e dell'ora in cui sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove medesime. I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. *In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.*

Le Commissioni che non si riuniscano preliminarmente per stabilire quali candidati ammettere alle prove, si pronunceranno sull'ammissione stessa nella loro prima adunanza. Delle decisioni adottate le Commissioni daranno immediata notizia ai candidati. Nel caso, infatti, che le Commissioni non si riuniscano preliminarmente per stabilire quali candidati ammettere alle prove, a tutti i candidati che abbiano inoltrato, nei termini e con le modalità previste negli articoli precedenti, domanda e pubblicazioni, verrà data notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, del giorno della prima riunione della Commissione giudicatrice. I candidati sono tenuti a presentarsi per il giorno e l'ora indicati per sostenere, eventualmente, le prove, nel caso che la Commissione decida di ammetterli alle prove stesse. I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. *In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.*

Art. 8.
Rinuncia dei candidati a sostenere gli esami

I candidati che decidano di rinunziare a partecipare agli esami prima che la Commissione inizi i propri lavori dovranno darne comunicazione al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria, con lettera raccomandata. Non potrà essere tenuto conto delle rinuncie che pervengano per telegramma.

In caso che la Commissione si riunisca preliminarmente, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo, al fine di decidere quali candidati ammettere alle prove, le rinuncie che pervengano al Ministero in data successiva a quella della riunione della Commissione potranno aver corso solo se i candidati rinunciatari siano stati ammessi alle prove. Nel caso, invece, che la Commissione, sulla base dell'esame dei titoli, abbia pronunciato sul candidato giudizio di non idoneità,

la rinunzia che non sia pervenuta entro il giorno precedente a quello fissato per l'inizio dell'adunanza preliminare della Commissione, non potrà essere presa in considerazione.

Come precisato nel precedente articolo, i candidati che, ammessi alle prove nell'adunanza preliminare, non si presentino a sostenere le prove stesse per l'ora ed il giorno indicati, verranno considerati rinunciatari; verranno parimenti considerati rinunciatari i candidati che, ove la Commissione non siasi riunita in adunanza preliminare, non si presentino innanzi alla Commissione stessa per sostenere eventualmente le prove, per il giorno e l'ora indicati.

I candidati hanno facoltà di rinunciare agli esami anche dopo l'inizio delle operazioni d'esame. In tale caso, la dichiarazione di rinunzia dovrà essere presentata al presidente della Commissione, che provvederà ad allegarla ai verbali. A' termini dell'art. 7, secondo comma, della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, i candidati che si ritirino durante le prove non potranno presentare domanda nella sessione di esami immediatamente successiva nè per la disciplina per cui abbiano presentato domanda per la sessione indetta con il presente decreto, nè per altra disciplina.

Come precisato nell'art. 3, n. 2), e nell'art. 5, n. 2), del presente decreto, la tassa di ammissione potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che pervenga al Ministero prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici.

Art. 9.
Relazione della Commissione

Terminate le prove di esame, ciascun commissario esprime il suo voto sui candidati esaminati: per la concessione della abilitazione occorre l'unanimità dei voti favorevoli. In caso di semplice maggioranza, l'abilitazione potrà essere concessa solo su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore.

La Commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite. Nel giudizio stesso la Commissione deve, in particolare, dichiarare quali *contributi originali* il candidato abbia recato alla disciplina per la quale ha chiesto di conseguire l'abilitazione, sulla base delle pubblicazioni esibite del candidato medesimo.

La relazione della Commissione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.
Presentazione dei documenti da parte dei candidati proposti per l'abilitazione

I candidati, cittadini italiani, che siano proposti per il conferimento dell'abilitazione, riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª, i seguenti docucmenti:

1) atto a certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 (lire diecimila), di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175; tale versamento dovrà effettuarsi esclusivamente sugli appositi moduli di conto corrente postale intestati al I Ufficio I.G.E. di Roma per coloro che risiedano in tutto il territorio della Repubblica esclusa la Sicilia ed al I Ufficio I.G.E. di Palermo per coloro che risiedano in Sicilia;

6) marca da bollo da L. 200 da apporre al decreto.

Art. 11.
Documenti di rito: modalità, legalizzazioni

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dei funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'Ufficio.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella del presente decreto.

I candidati che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), purchè comprovino tale loro qualità, presentando un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, e da cui risulti che si trovano in attività di servizio.

I certificati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) non vengono restituiti.

Art. 12.
Presentazione dei documenti da parte dei candidati stranieri proposti per l'abilitazione

Nei termini e con le modalità previste dall'art. 10 del presente decreto, gli stranieri proposti per il conferimento della abilitazione dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino; qualora apolide, l'interessato dovrà far pervenire un atto notorio dal quale risulti tale suo stato;

3) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Nel caso che il candidato straniero risieda in Italia, oltre al certificato anzidetto, dovrà presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano. Se apolide, il candidato dovrà presentare il certificato generale del casellario giudiziario, nel caso risieda in Italia, ovvero, nel caso risieda all'estero, certificato equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove abbia abituale residenza;

4) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 (lire diecimila) di cui al numero 5 del precedente articolo 10;

5) marca da bollo da L. 200 da apporre al decreto.

I certificati, se rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana, dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

Se rilasciati, invece, dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e dovranno, altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. La firma dell'autorità consolare italiana dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri - Ufficio legalizzazioni (Foro italico - Palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro, Roma).

Art. 13.
Conferimento dell'abilitazione

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro ai candidati proposti all'unanimità dalle Commissioni giudicatrici ed ai candidati proposti a maggioranza dalle Commissioni medesime ove la Sezione 1ª del Consiglio superiore abbia, in tal caso, espresso il proprio favorevole parere.

Del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i rettori delle Università e i direttori degli Istituti di istruzione superiore cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo ed in ogni altro modo che riterranno opportuno.

Roma, addì 15 maggio 1962

Il Ministro: GUI

ALLEGATO *A*

Materie per le quali viene indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza dell'anno 1962

1. — Discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, modificato con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226, con legge 3 novembre 1952, n. 1787, con legge 26 luglio 1957, n. 741, con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1960, n. 270 (gli interessati potranno prendere visione presso le segreterie delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria della pubblicazione aggiornata dell'anzidetto ordinamento didattico); discipline previste come insegnamenti obbligatori sul piano nazionale sia per il biennio propedeutico sia per il triennio di applicazione dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 (integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1445), concernente il riordinamento delle Facoltà d'ingegneria; discipline previste come insegnamenti fondamentali obbligatori per i corsi di laurea in fisica ed in matematica dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692, eccezion fatta degli insegnamenti che possono esser compresi fra le discipline fondamentali in quanto scelti dalle Facoltà o dagli studenti, insegnamenti che potranno costituire materie d'esame della sessione soltanto se compresi nell'elenco di cui al successivo n. 2; ed infine discipline fondamentali previste per i corsi di laurea e diplomi presso gli Istituti universitari con ordinamento speciale (Istituto universitario orientale di Napoli ed Istituto universitario navale di Napoli).

2. — Discipline che sono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari e discipline non comprese nè nell'ordinamento didattico nè negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria di cui all'elenco che segue:

A

1) Diritto agrario;
2) Diritto canonico;
3) Diritto della navigazione;
4) Diritto industriale;
5) Storia delle dottrine economiche;

6) Filologia giuridica;

B

1) Contabilità nazionale;
2) Tecnica del commercio internazionale;
3) Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;

4) Ragioneria pubblica;

C

1) Antichità greche e romane;
2) Biblioteconomia e bibliografia;
3) Egittologia;
4) Epigrafia e antichità greche;
5) Epigrafia latina;
6) Estetica;
7) Filologia bizantina;
8) Filologia classica;
9) Filologia italiana;
10) Filologia medioevale ed umanistica;
11) Filosofia della politica;
12) Filosofia della scienza;
13) Grammatica greca e latina;
14) Letteratura cristiana antica;
15) Letteratura latina medioevale;
16) Letteratura umanistica;
17) Lingua e letteratura anglo-americana;
18) Lingua e letteratura bulgara;
19) Lingua e letteratura russa;
20) Lingua e letteratura ungherese;
21) Numismatica;
22) Religioni e filosofie dell'India e dell'estremo oriente;
23) Storia del Cristianesimo;
24) Storia del Risorgimento;
25) Storia del teatro e dello spettacolo;
26) Storia della Chiesa;
27) Storia della filosofia antica;
28) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
29) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
30) Storia della lingua italiana;
31) Storia della musica;
32) Storia della scienza;
33) Storia delle esplorazioni geografiche;

34) Dialettologia italiana;
35) Filologia celtica;
36) Storia dell'architettura;
37) Storia dell'arte islamica;

D

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
2) Chirurgia d'urgenza;
3) Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali;
4) Clinica ortopedica;
5) Istologia ed embriologia generale;
6) Medicina del lavoro;
7) Neurochirurgia;
8) Ottica fisiologica;
9) Psichiatria;
10) Semeiotica chirurgica;
11) Semeiotica medica;
12) Storia della medicina;
13) Tisiologia;
14) Urologia;

15) Chimica e microscopia clinica;
16) Chirurgia toracica;
17) Istochimica normale e patologica;
18) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

E

1) Astrofisica;
2) Chimica macromolecolare;
3) Chimica organica industriale;
4) Chimica teorica;
5) Cristallografia strutturale;
6) Ecologia vegetale;
7) Elettrochimica;
8) Elettronica;
9) Embriologia e morfologia sperimentale;
10) Entomologia;
11) Fisica nucleare;
12) Fisiologia vegetale;
13) Genetica;
14) Idrobiologia e pescicoltura;
15) Micropaleontologia;
16) Parassitologia;
17) Scienza dell'alimentazione;
18) Spettroscopia molecolare;
19) Strutturistica chimica;

20) Cibernetica e teoria dell'informazione;
21) Fitoiatria;
22) Fitosociologia;
23) Micologia;

F

1) Balistica ed armi aeronautiche;
2) Calcolatrici elettroniche;
3) Cantieri;
4) Costruzioni automobilistiche;
5) Geofisica mineraria;
6) Impianti speciali termici;
7) Ingegneria sanitaria;
8) Macchine elettriche;
9) Macchine marine;
10) Meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
11) Razzi e propulsione spaziale;
12) Separazione degli isotopi;
13) Statica della nave;
14) Tecnica ed economia dei trasporti;
15) Tecnologie speciali chimiche;

16) Aerodinamica sperimentale;
17) Geotecnica;
18) Infrastrutture aeronautiche;
19) Sperimentazione dei materiali e delle strutture;
20) Teoria e tecnica dei missili;

G

1) Arte dei giardini;
2) Arte dei giardini e paesistica;
3) Disegno di proiezioni e forme architettoniche;
4) Edilizia civica;
5) Ricerca operativa;
6) Teoria e pratica della prospettiva;

H

1) Biochimica applicata;
2) Chimica idrologica;

I

1) Tecnica delle bonifiche (costruzioni ed idraulica);
2) Viticoltura;
3) Microtecnologia del legno;
4) Tecnologia della conservazione degli alimenti;
5) Tecnologie chimiche agrarie;

L

1) Igiene zootecnica;
2) Microbiologia ed immunologia veterinaria;
3) Parassitologia veterinaria;
4) Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;
5) Anatomia patologica veterinaria.

ALLEGATO *B*

Modello della domanda (candidati italiani)
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª - Roma

Il sottoscritto . . . ., nato a . . il . . . ., residente in (1) . . . (provincia di . .) via . . n. . ., chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in . nella sessione dell'anno 1962 indetta con decreto 15 maggio 1962.

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1961 senza aver conseguito l'abilitazione, nè nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .,

c) di non aver riportato condanne penali (3).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal decreto con cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1962.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) il diploma (o certificato) di laurea;

b) la ricevuta modello 72-*A* comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila);

c) . . . . (4).

(Data) . . . .

Firma (5) . . . .

---

(1) Qualora il candidato abbia la propria dimora in sede diversa dalla residenza, si prega di indicare anche il preciso indirizzo della dimora stessa.

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(3) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(4) Unire inoltre alla domanda, ai sensi dell'art. 3 del decreto, un elenco in duplice copia ed in carta semplice di tutti i documenti o titoli che si presentano.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2, penultimo comma, del presente decreto.

ALLEGATO *C*

Modello della domanda (candidati stranieri)
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª - Roma

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . il . . . ., residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . ., chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in . . . . nella sessione dell'anno 1962 indetta con decreto 15 maggio 1962.

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1961 senza aver conseguito l'abilitazione, nè nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino (1) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (2).

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) diploma (o certificato) di laurea conseguito in una Università italiana ovvero diploma (o certificato) di specializzazione o perfezionamento conseguito presso una Università italiana ovvero titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani (3);

b) la ricevuta modello 72-*A* comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila);

c) . . . . (4).

(Data) . . . .

Firma (5) . . . .

Indirizzo del candidato in Italia
. . . .

---

(1) Indicare la cittadinanza di cui siasi in possesso ovvero dichiarare di essere apolide.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) Il titolo di studio deve essere legalizzato a norma dell'art. 5 del presente decreto.

(4) Unire inoltre alla domanda, ai sensi dell'art. 5 del decreto, un elenco in duplice copia ed in carta semplice di tutti i documenti o titoli che si presentano.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 4, ultimo comma, del decreto.

(2923)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, nonchè di quella dei vincitori e dei dichiarati idonei nel concorso per esami a diciassette posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 39 in data 9 maggio 1962 del Ministero della difesa-Marina pubblica il decreto ministeriale 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1962 (registro n. 20, foglio n. 225), che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e dei dichiarati idonei nel concorso per esami a diciassette posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1960.

(3004)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 1235 del 6 settembre 1961 e del 12 febbraio 1962, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, con i quali furono assegnate ai vincitori e secondo l'ordine di preferenza, le sedi di medico condotto poste a concorso;

Considerato che il dott. Marchetti Antonio, vincitore della condotta medica consorziale Novafeltria-Talamello ha rinunciato alla condotta stessa e che occorre procedere alla nomina del candidato che segue in graduatoria;

Considerato che il dott. Montanari Gabriellino, subentrato in graduatoria al dott. Marchetti Antonio, ha rinunciato alla condotta medica consorziale Novafeltria-Talamello;

Visto che il dott. Varia Michele, 5° classificato, interpellato, ha dichiarato di accettare la titolarità della condotta stessa e che successivamente non ha assunto servizio ed ha rinunciato alla titolarità della predetta condotta;

Visto che il 6° classificato, dott. Luchetti Ireneo, interpellato, ha dichiarato di accettare la titolarità della condotta stessa;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 286;

Decreta:

Il decreto n. 1235/San del 6 settembre 1961, di cui alle premesse resta variato come segue:

1) Bracci Roberto Lucio: Orciano di Pesaro (1ª condotta);

2) Terenzi Valentino: Fossombrone (3ª condotta Isola di Fano);

3) Luchetti Ireneo: Novafeltria-Talamello (condotta consorziale).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 7 maggio 1962

Il medico provinciale: MORANTE

(2921)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 7318 e 7319 in data 14 ottobre 1961, con i quali è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per diciotto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso alla data del 30 novembre 1960 e sono state assegnate le sedi ai vincitori;

Considerato che, entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i vincitori delle condotte mediche di Acquaviva Collecroci, Belmonte del Sannio, Roccasicura e Pettoranello hanno rinunziato alle condotte loro assegnate e che, tenute presenti le sedi in ordine di preferenza, sono stati interpellati i candidati che seguono in graduatoria;

Tenuto conto che tali candidati hanno accettato le condotte resesi vacanti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regolamento 17 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono assegnati alle condotte mediche, di cui in narrativa, resesi vacanti entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*:

Schiappoli Alfonso: Acquaviva Collecroci;
Giuliano Eduardo: Belmonte del Sannio;
Franchitti Rino: Roccasicura;
Francario Francesco: Pettoranello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 14 maggio 1962

Il medico provinciale: IERVOLINO

(3028)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.